



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 174 del 31/12/2013

REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 28

Modifiche al Regolamento Regionale n. 19 del 10 agosto 2009, come modificato dal Regolamento n. 13 del 26 maggio 2010 e dal Regolamento n. 20 del 29 dicembre 2010, dal Regolamento n. 1 del 31 gennaio 2012 e dal Regolamento n. 31 del 27 dicembre 2012.

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2503 del 23/12/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

1. L'art. 6 (Disciplina temporanea) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m. e i. è così modificato:

1. A tutte le domande di agevolazione presentate al Soggetto Finanziatore entro il 30 giugno 2014, si applicano le seguenti disposizioni:

I. I massimali di aiuto di cui al comma 1 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

a. al 45% per le microimprese;

b. al 45% per le piccole imprese.

II. I limiti di cui al comma 7 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, le lettere a) e b) sono aumentati:

a. a euro 600.000,00, in caso di microimprese;

b. a euro 1.000.000,00, in caso di piccole imprese.

2. Per tutte le domande di agevolazione inviate telematicamente dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2014, il comma 3 dell'art. 6 del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:

1. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 8 dell'art. 13 del Reg. 19 gennaio 2009, n. 1, relativo agli investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature, è esteso alle piccole imprese. Esso non potrà essere superiore al 20% dell'investimento in macchinari ed attrezzature e all'importo massimo di euro 200.000,00.

3. Per tutte le domande di agevolazione inviate telematicamente dal Soggetto Finanziatore dal 01 gennaio 2014 al 30 giugno 2014, il comma 2 dell'art. 2 (Modifiche all'art. 13 ed art.15 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009) del Regolamento regionale 10 agosto 2009 n. 19 e s.m.i. è così sostituito:

1. Il 3° comma dell'art. 13 del Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui al precedente comma viene riconosciuto in misura pari all'Interest Rate Swap (Euribor 6 mesi versus tasso fisso) denaro, in euro a 10 anni (10Y/6M), pubblicato sul quotidiano "il Sole 24 Ore" il giorno della stipula del finanziamento da parte del Soggetto Finanziatore, maggiorato del 4,00% (400 punti base). Tale contributo, che sarà calcolato sulla base di un piano di ammortamento "francese a rate costanti semestrali", non potrà essere superiore al tasso effettivamente applicato dal Soggetto Finanziatore».

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 comma 3 e dell'art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 30 dicembre 2013

Vendola